



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio territoriale del Governo*



AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

APM TERMINALS  
VADO LIGURE S.P.A.

## ***Protocollo di legalità***

*ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della  
criminalità organizzata relativamente alla realizzazione  
della Piastra multifunzionale nel Porto di Vado Ligure  
e delle opere connesse*

**Premesso che:**

- nell'ambito del Piano Regolatore Portuale di Savona, l'Autorità Portuale ha previsto la realizzazione di interventi consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, nella costruzione della Piastra Multifunzionale nel Porto di Vado Ligure e nella gestione della porzione della Piastra individuata come Terminal contenitori, con la previsione della possibilità del finanziamento pubblico dell'Opera e del cofinanziamento da parte del Concessionario;
- a seguito del perfezionamento della procedura di *project financing*, è stata dichiarata aggiudicataria l'Associazione temporanea di imprese formata da Maersk A/S, capogruppo mandatario, Grandi Lavori Fincosit S.p.A. e Technital S.p.A.;
- in data 21 febbraio 2008 con atto n. 272 Rep. è stata stipulata Convenzione tra l'Autorità Portuale di Savona e l'Associazione temporanea d'impresе tra Maersk, Grandi Lavori Fincosit e Technital, per la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori della nuova Piastra Multifunzionale del Porto di Vado Ligure (di seguito indicata come Opera) e la gestione della parte relativa al Terminal contenitori;

- i componenti della detta Associazione temporanea di imprese hanno costituito, in conformità a quanto previsto nella Convenzione sopra indicata, la APM Terminals Vado Ligure S.p.A. la quale è subentrata come Società Concessionaria, con atto aggiuntivo n. 321 Rep. del 4 febbraio 2009, negli obblighi della già citata Convenzione;
- la provvista finanziaria fa capo a:
  - . risorse pubbliche, ai sensi dell'art. 1, commi 990 e 991 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e dei relativi decreti attuativi n. 151/T e n. 152/T del 12 ottobre 2007 del Ministero dei Trasporti adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture nonché risorse rese disponibili dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10 art. 2, comma 2-novies punto a;
  - . risorse a carico della APM Terminals Vado Ligure S.p.A.;
- con provvedimento n. 7926 del 14 giugno 2010 il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria ha dichiarato il conseguimento dell'intesa Stato - Regione in ordine alla progettazione definitiva e alla realizzazione degli interventi in argomento e ne ha autorizzato l'esecuzione;

- d'ora in poi, la APM Terminals Vado Ligure S.p.A., quale Società Concessionaria subentrante, viene identificata nel presente *Protocollo* come Concessionario;

**Rilevato che:**

- si rende necessario, per gli Organi della Pubblica Amministrazione interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale, porre in essere ogni misura atta a fronteggiare negli appalti pubblici l'azione delle organizzazioni malavitose, con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia;
- per contrastare il citato fenomeno criminale, sono istituiti presso le Prefetture appositi "Gruppi Interforze" per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali e per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, in attuazione del Decreto Interministeriale 14 marzo 2003 e dell'art. 15, comma 5, Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei *Protocolli di legalità*, la cui stipula è stata prevista dal Decreto Interministeriale 14 marzo 2003, e s.m.i., in relazione agli artt. 9, comma 3, lett. e) e 15, comma 5, del decreto

- legislativo n. 190/2002 (confluiti negli artt. 176 e 180 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici"), insieme alla costituzione di una rete di monitoraggio di infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

**Ritenuto che:**

- lo sviluppo economico e sociale della provincia di Savona non debba essere negativamente condizionato ed ostacolato da eventuali fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che verrebbero, fra l'altro, a turbare la libera capacità di impresa nonché gli equilibri del mercato e della concorrenza;
- un'efficace attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve prevedere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che si frappongono al libero dispiegarsi dell'iniziativa economica ed imprenditoriale;

- pertanto, occorre predisporre adeguati strumenti ed interventi volti a conseguire un'efficace azione di deterrenza dei comportamenti illeciti nelle varie fasi dell'Opera in argomento;

**Considerato che:**

- la Direttiva Linee Guida Grandi Opere del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito "CCASGO") del giugno 2005 ha chiarito che l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di revoca del sub-contratto può ben essere stimolato dal Prefetto nel caso che *motu proprio* abbia ritenuto di procedere ad accertamenti più approfonditi anche all'esito di accessi ispettivi ai cantieri;
- con nota COM300212 del 14 novembre 2006 il Coordinatore del CCASGO ha rappresentato che le verifiche per l'accertamento del pericolo d'infiltrazione della criminalità debbono essere effettuate alla stregua dei criteri più rigorosi esplicitati nella precitata direttiva del giugno 2005 con il necessario ampliamento dei controlli antimafia ad ogni attività, anche propedeutica alla fase realizzativa dell'Opera, che possa comportare comunque rischi di infiltrazione criminale;
- pertanto, il presente *Protocollo* troverà applicazione per ogni attività propedeutica e/o connessa alla realizzazione dell'Opera;

- l'esecuzione dei lavori è ricadente nel territorio della provincia di Savona sicchè l'autorità competente in materia di sicurezza, di cui al richiamato art. 176 del Codice, è da individuare nel Prefetto di Savona;

**Le parti convengono quanto segue:**

### **ART. 1**

1. L'Autorità Portuale di Savona, nell'esercizio dei suoi compiti di alta sorveglianza sulla realizzazione dell'Opera, è garante del flusso informativo relativo alle imprese che, a qualsivoglia titolo, partecipano alla realizzazione dell'Opera in esame.

Il Concessionario fornisce tempestivamente alla Prefettura, (nei modi di cui al successivo art. 3), che assume apposita funzione di coordinamento, e contestualmente all'Autorità Portuale i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, a cui il Concessionario intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi, noli o trasporti o per la fornitura di materiali comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'Opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.

2. Il Concessionario, per i contratti di cui al primo comma e nei casi previsti all'art. 10 del D.P.R. 252/1998, richiede alla Prefettura, dandone contestualmente comunicazione all'Autorità Portuale, la "Informazione antimafia" allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura) con "dicitura antimafia" relativo alla società o ditta individuale con la quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente alla quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un sub-contratto. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un sub-contratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.
3. L'Autorità Portuale e il Concessionario con l'adesione al presente *Protocollo* e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle



infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'Opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad inserire nei contratti indicati al comma 1 apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al Concessionario gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'Opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente *Protocollo* nei seguenti casi:

- a) la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie;
- b) la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi indicati nel successivo art. 6, comma 2, del presente *Protocollo*;
- c) l'impegno, da parte delle imprese interessate, a qualunque titolo, alla realizzazione dei lavori, a denunciare eventuali tentativi di estorsione.

Il Concessionario è obbligato a trasmettere all'Autorità Portuale i contratti per l'accertamento della sottoscrizione delle precedenti clausole e delle ulteriori previste nel seguito del presente *Protocollo*.

Unitamente ai contratti fuori dai casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 il Concessionario è obbligato a trasmettere all'Autorità Portuale, ai fini degli accertamenti antimafia, le certificazioni e le comunicazioni di cui al capo II del medesimo D.P.R.

4. Sono fatti salvi gli obblighi del Concessionario di richiesta di autorizzazione al subappalto, regolati dall'art. 34 del contratto di concessione, all'Autorità Portuale di Savona, che li istruirà ed autorizzerà in via tecnica;
5. Tutte le comunicazioni dei dati e delle certificazioni di cui al presente *Protocollo* avvengono con utilizzo di PEC allo scopo dedicata dai Sottoscrittori del presente *Protocollo*.

## **ART. 2**

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1, comma 1, sussiste relativamente:
  - a) agli affidamenti, anche di natura verbale, conclusi dal Concessionario, sulla base del piano degli affidamenti, per un

importo non inferiore a Euro 20.000,00, e agli ulteriori affidamenti anche se non previsti dal medesimo piano;

- b) ai contratti, anche di natura verbale, per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dal Concessionario per un importo non inferiore a Euro 20.000,00;
- c) ai sub-affidamenti, anche di natura verbale, autorizzati dalla Società Concessionaria e conclusi dall'affidatario per un importo non inferiore a Euro 20.000,00;
- d) ai sub-contratti, anche di natura verbale, conclusi dall'affidatario e sub-affidatario per un importo non inferiore a Euro 20.000,00.

2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, affidate direttamente dal Concessionario o sub-affidate dal terzo affidatario:

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento di rifiuti;
- fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti;

- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- forniture di ferro lavorato;
- fornitura con posa in Opera e noli a caldo, qualora il subcontratto non debba essere assimilato al sub-appalto ex art. 118, comma 11, del D.L.vo n. 163/2006;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 e indipendentemente dalla richiesta da parte del Concessionario - di cui allo stesso art. 1, comma 2 - la Prefettura di Savona, in relazione alle tipologie di servizi e forniture indicate dal comma 2 del presente articolo, esegue nei confronti dei soggetti di impresa che hanno sede o residenza nella provincia accertamenti preliminari concernenti eventuali situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa. L'accertamento di una di tali situazioni comporta gli stessi effetti preclusivi previsti dall'art. 12, comma

4, del D.P.R. n. 252/1998. La Prefettura di Savona comunica senza ritardo all'Autorità Portuale e alla Società concessionaria gli esiti degli accertamenti di cui trattasi.

4. Ai fini dell'attuazione del presente *Protocollo*, trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici).

### **ART. 3**

1. Ai fini delle informazioni previste per i contratti di cui al primo comma dell'art. 1 e dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, rilasciate in attuazione del presente *Protocollo*, i dati di cui allo stesso art. 1 sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere alla autorizzazione dei sub-affidamenti di cui al medesimo art. 1. Gli stessi dati sono comunicati, a cura del Concessionario, anche all'Autorità Portuale ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di alta sorveglianza sulla realizzazione dell'Opera.
2. Il Concessionario si impegna a rendere disponibile una Banca Dati contenente i dati relativi:

- alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori;
- alla proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri;
- alle generalità di tutto il personale che, a qualsiasi titolo, presta la propria Opera all'interno del cantiere, nonché delle ditte per cui lavorano, prevedendo un varco di accesso ed un varco di uscita esclusivi per la realizzazione dell'Opera, in cui il personale, dotato di apposito badge con generalità e fotografia, rilasciato dall'Autorità Portuale anche ai fini dei controlli di security di propria pertinenza, dovrà tracciare il proprio ingresso o uscita.

Tale Banca Dati sarà alimentata online dallo stesso Concessionario e sarà accessibile ai vari soggetti istituzionali interessati alle attività di monitoraggio, che verranno successivamente individuati.

3. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo, fino al completamento dell'Opera, alla tempestiva segnalazione di ogni

variazione inerente agli assetti societari di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'Opera.

#### **ART. 4**

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 4 della Legge n. 136/2010.

#### **ART. 5**

1. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010.

La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

#### **ART. 6**

1. Ai fini delle informazioni previste per i contratti di cui al primo comma dell'art. 1 e dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, rilasciate in attuazione del presente *Protocollo*, qualora, a seguito delle verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, il Concessionario non può stipulare il contratto o concludere

l'affidamento. In tali casi l'esito delle verifiche effettuate è comunicato con la massima urgenza consentita dalla Prefettura al Concessionario ed all'Autorità Portuale.

2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, previa comunicazione alla Prefettura ed all'Autorità Portuale di Savona delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni della Prefettura, per i contratti, gli affidamenti, sub-affidamenti stipulati o conclusi, il Concessionario effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al primo comma.
3. Fuori dai casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, i contratti, gli affidamenti e i sub-affidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'art. 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni di cui al Capo II dello stesso D.P.R. n. 252/1998, ferme restando le



verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del citato D.P.R. n. 252/1998.

4. Il Concessionario si impegna ad inserire nel contratto, e a far inserire da parte dell'affidatario o fornitore nei relativi sub-contratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le informazioni antimafia per i contratti di cui al primo comma dell'art. 1 e di cui all'art. 10 del citato D.P.R. n. 252/1998, rilasciate in attuazione del presente *Protocollo*, abbiano dato esito positivo, il contratto stesso è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% (dieci percento) del valore del contratto o del sub-contratto stesso, da versare in apposito fondo, istituito presso il Concessionario, destinato a finanziare interventi finalizzati alla sicurezza antimafia dell'Opera, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Prefettura.
5. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento per ogni singolo fornitore fino all'importo complessivo (trimestrale) di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) fermo restando, anche per tali acquisizioni, l'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art.1., comma 1.

## **ART. 7**

1. Le informazioni di cui all'art. 10, comma 9, del D.P.R. n. 252/1998 (c.d. "Informazioni atipiche") possono produrre gli effetti interdittivi previsti dal comma 2 dello stesso art. 10, impegnando a risolvere o far risolvere il contratto, il sub-contratto o il sub-affidamento, esercitato ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DPR n. 252/1998. Il Concessionario, uniformandosi al contenuto delle informazioni, dispone l'attivazione, nei confronti dell'affidatario o sub-affidatario, della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono, fornendone contestuale comunicazione alla Prefettura e all'Autorità Portuale.
2. La comunicazione di dette informazioni da parte della competente Prefettura al Concessionario deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del *Protocollo*.
3. Il Concessionario si impegna ad inserire e a far inserire nei contratti e nei sub-contratti la previsione della clausola risolutiva espressa e della penale da applicarsi ogni qualvolta dalle informazioni atipiche derivi l'effetto interdittivo previsto dall'art.6.

## **ART. 8**

1. Le verifiche antimafia, gli altri adempimenti conseguenti e le attività indicate nel presente *Protocollo* sono curati dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Prefettura inoltra la richiesta alla Prefettura competente, individuata ai sensi dell'art. 1 del presente *Protocollo*, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente *Protocollo*.

## **ART. 9**

1. Ai fini dell'applicazione del presente *Protocollo* viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del Sub-Cantiere" interessati dai lavori il cui controllo è assegnato dalla Prefettura alle Forze dell'Ordine.

2. Il Concessionario individua un referente di Cantiere che trasmetterà, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, alla Prefettura, agli Organi di Polizia e alla Direzione dei Lavori ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro mediante interfaccia web.
3. Il c.d. "Settimanale di Cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
  - alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Concessionario in caso di esecuzione diretta, l'affidatario ovvero il sub-affidatario), dei mezzi del Concessionario, dell'affidatario, del sub-affidatario e/o di eventuali altre ditte che operano fornitura, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
  - il referente ha l'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18,00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;

- il Concessionario ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
4. La Prefettura, acquisite le informazioni, provvede, a mezzo delle Forze dell'Ordine, a:
- verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
  - verificare alla luce del "Settimanale di Cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
  - incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
  - acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
  - curare l'attività di coordinamento istituzionale;
  - raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
  - calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il referente di Cantiere;
  - disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'Opera, presso laboratori all'uopo individuati, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dallo stesso Concessionario.

## **Art. 10**

1. Per assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi ai lavori, alle forniture ed ai servizi destinati alla realizzazione delle opere previste dal presente *Protocollo*, saranno osservate le prescrizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le direttive e le modalità esecutive fornite al riguardo dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

## **Art. 11**

1. Il Concessionario si avvarrà, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del D. L.vo n. 231/2007.
2. Il predetto Concessionario richiederà, altresì, l'obbligo di cui sopra nei confronti delle imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle

prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'Opera.

## **ART. 12**

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il Concessionario e le imprese interessate, a qualunque titolo, alla realizzazione dei lavori, si impegnano a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente. Il medesimo impegno viene assunto dal Concessionario nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
3. Ai fini del comma 1, il Concessionario si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di

natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

### **ART. 13**

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti del Concessionario dal terzo affidatario, nonché, nei confronti di questi, dai sub-affidatari e sub-contraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Concessionario ai fini della revoca degli affidamenti.

### **ART. 14**

1. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 6 del presente *Protocollo*, concretando una grave irregolarità ed un grave inadempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, può essere causa di risoluzione del contratto di affidamento.
2. L'inosservanza della tempestiva risoluzione dei contratti o di revoca dell'autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento, nonché della tempestiva emissione dell'ordine di estromissione della Società ad Impresa destinataria di *informazione interdittiva*, concretando grave irregolarità e grave inadempimento degli



obblighi assunti dal Concessionario, può essere causa di risoluzione del contratto di affidamento.

#### **ART. 15**

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera locale, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura di Savona un apposito Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Provinciale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS.. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura di Savona.

#### **ART. 16**

1. Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell'Opera sono tenute ad

osservare il presente "Protocollo di Legalità". Di tanto si fa carico la APM Terminals Vado Ligure S.p.A., in qualità di Concessionario.

**ART. 17**

1. Il *Protocollo di legalità* avrà durata fino alla conclusione dei lavori.

Savona, 19 settembre 2011

Il Prefetto di Savona

\_\_\_\_\_

Il Presidente dell'Autorità Portuale

\_\_\_\_\_

L'Amministratore Delegato della  
A.P.M. Terminals Vado Ligure S.p.A.

\_\_\_\_\_

Limitatamente agli impegni discendenti dall'art. 15 del *Protocollo*

Il Segretario Generale C.G.I.L.

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale C.I.S.L.

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale U.I.L.

\_\_\_\_\_